This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HDI
HL 3PSN V

LONGHI

Se il reato di bancarotta semplice sia delitto

1890

S
ITA
942.1
LON

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

(25) 1821

Dott. SILVIO LONGHI

SE IL REATO DI BANCAROTTA SEMPLICE

SIA DELITTO O SIA CONTRAVVENZIONE

VENEZIA
PREMIATO STAB. TIPO-LIT. FERRARI, KIRCHMAYR E SCOZZI
1890

PROPERTY OF
CATALOGUED
PAMPHLET
COLLECTION
LAW LIBRARY

4836

Digitized by Google

Digitized by Google

Dott. SILVIO LONGHI

SE IL REATO DI BANCAROTTA SEMPLICE

SIA DELITTO O SIA CONTRAVVENZIONE

VENEZIA
PREMIATO STAB. TIPO-LIT. FERRARI, KIRCHMAYR E SCOZZI
1890

BIBLIOTECA LUCCHINI
2213
N.° d' ord.
Digitized by Google

DEC. 20, 1930

(Estratto dalla *Temi Veneta* anno XV, n. 21)

Digitized by Google

1. Teoricamente la soluzione della questione non potrebbe essere più semplice; dove invece le difficoltà sorgono, e serie davvero, è in diritto positivo, in cui la figura della bancarotta colposa sembra presentarsi quando come un delitto, quando nella più umile veste della contravvenzione e talvolta senza aver sapore nè dell' uno nè dell' altra.

Ond'è, che dovendo noi seguire un sistema che risponda agli esatti criterii discretivi che la scienza e lo stesso legislatore ci insegnano, sarà pur necessità il fare qualche po' di violenza ai principii per adattare la bancarotta semplice alla vecchia classe dei delitti, nella quale essa aveva posto anche in passato, allorchè era la pena che dava il nome alle violazioni della legge.

È dunque un' azione in manutenzione che noi intendiamo spiegare, e, se non andiamo errati, ci sembra che non manchino argomenti per sostentarla.

Se in altri avviene quanto è avvenuto nell' animo nostro, la prima impressione che fa la enunciazione del problema si è quella che trattisi di delitto colposo; poscia un più minuto esame rileva che vi ha pur qualche caso di bancarotta semplice che ripugna col nome e colla natura di un reato delittuoso, ed è allora che la mente resta alquanto perplessa. Ma non si tarda a riconoscere la causa di questa incertezza, la quale deve attribuirsi alla circostanza che la bancarotta semplice dal codice di commercio non poteva essere delineata con criterii più empirici, più inesatti.

Digitized by Google

È pertanto su questo punto che crediamo di fermare precipuamente la nostra attenzione. È tutta quì l' origine della controversia.

2. Basterà a tale scopo esporre una definizione, nella quale siano circoscritte così la bancarotta semplice che la fraudolenta, per rilevare d' un colpo solo e con efficacia maggiore gli elementi che sono comuni alle due specie.

Una definizione unica del generico reato di bancarotta non ci è data da alcuna delle moderne legislazioni, le quali scindendo la bancarotta in due categorie determinano uno per uno i vari casi di colpa o di dolo.

Da questo sistema non si staccarono gli espositori del diritto positivo, se si fa eccezione di alcuni, quali i signori Hélie e Chaveau (1) e il Pessina (2) che, pur senza definirla, diedero gli elementi essenziali della bancarotta considerata nel suo genere.

Una vera e propria definizione fu tentata invece dal Carfora. Secondo l' egregio autore è bancarotta il *fallimento avvenuto per circostanze che scuotono e tolgono la fiducia nel fallito* (3); ma se dobbiamo parlare aperto giudichiamo manchevole tale definizione, come quella che lascia indietro la enunciazione del diritto che dal bancarottiere viene offeso, mentre per l' opposto si occupa di un effetto che trae seco il fallimento, cui invece la legge penale è perfettamente indifferente. Diremo quindi che la bancarotta consiste *nel fallimento avvenuto per circostanze che scuotono e tolgono la fiducia nel credito.*

Questo il concetto della bancarotta. E le considerazioni politiche e sociali su cui essa si basa fanno capire tosto come sia razionale e onesto il principio della scienza, che è quello di chiamare il commerciante a rispondere penalmente del fallimento, sia che questo debba attribuirsi a *dolo*, sia che derivi da semplice *colpa.*

(1) *Teoria del codice penale*, § 3427, vol. II.
(2) *Elementi*, Parte II, § 201.
(3) *Bancarotta*, Cap. 2, n. 3.

Digitized by Google

3. Data così la formula scientifica del fallimento considerato quale reato, passiamo a vedere che cosa sia delitto e che cosa sia contravvenzione.

Secondo la dottrina sono *delitti* le infrazioni alle norme poste a tutela diretta del diritto; sono invece *contravvenzioni* le trasgressioni delle norme dalla legge poste a tutela mediata del diritto. Le prime sono azioni contrarie al *diritto;* le seconde sono atti di semplice disobbedienza a quei precetti che dal legislatore sono stabiliti come altrettante *cautele* dirette ad evitare la possibilità di offesa all'ordine giuridico. Così, mentre materia di delitto è una lesione giuridica (reale o potenziale), materia della contravvenzione è un pericolo meramente opinato o presunto dal legislatore di un pregiudizio ad uno o ad altro ordine di diritti. Con questi criteri è manifesto perchè sia delitto il ferimento (lesione reale dell'integrità personale), o l'ingiuria (lesione potenziale), e perchè sia contravvenzione il getto di gravi sulla pubblica strada in luoghi abitati.

Ambo le specie di reati hanno comune il carattere di violazione delle norme poste a tutela dell'ordine giuridico; ma i delitti sono atti in sè medesimi *ingiusti*, perchè aggressivi di un diritto, mentre le contravvenzioni sono atti contrari alla legge senza essere ingiusti.

4. Questi criterii, che lo stesso on. Villa ha così bene esposti nella sua relazione sul codice penale, sono pur riconosciuti pienamente dal patrio legislatore, il quale cogli art. 45 del codice penale e 21 della relativa legge di coordinamento volle stabilire la linea di separazione fra delitto e contravvenzione, desumendola quì da considerazioni oggettive, là da considerazioni d'indole subbiettiva (4).

(4) Il legislatore nostro ha tralasciato di porre nel codice una norma che classificasse i reati secondo la natura loro, e si è limitato a dire che *i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni.* Alla commissione della Camera parve monca questa parte dell'art. 1, poichè si dividevano i reati in due specie senza aggiungere quale fosse il criterio di distinzione, e per ovviare allo sconcio propose una aggiunzione in questa forma: « i reati si distinguono secondo *la loro essenza*

Digitized by Google

Il primo criterio è quello che si riferisce alla essenza del reato, secondo la quale, come già si è detto, hannosi a ritenere per delitti quei fatti che ledono un diritto speciale, particolare o universale che sia; sono invece contravvenzioni i reati di mero pericolo, quelli che consistono nella violazione di precetti posti dal legislatore a garanzia dei beni giuridici.

A questo criterio obiettivo si riattacca spontaneo quello subbiettivo, perocchè per la esistenza del delitto occorre nell' imputato la coscienza di compiere un atto contrario alla legge penale o, semplicemente, la negligenza nella osservanza dei propri doveri, se trattasi di delitto colposo; nelle contravvenzioni, invece, il legislatore non si cura della intenzione dell' autore materiale del fatto, ma gli

in delitti e contravvenzioni ». Per altro la commissione senatoria non si acquetò a questa modificazione, parendole che in sostanza nulla aggiungesse, rimanendo sempre ignoto « quale sia la essenza dei delitti, quale la essenza delle contravvenzioni ». Oltre a ciò, osserva la stessa commissione, non è del legislatore parlare di *essenza*. D' altro canto, il concetto del legislatore, eminentemente scientifico, di distinguere i fatti intrinsecamente criminosi da quelli che la legge incrimina per un motivo puramente politico di prevenzione, è malagevole formularsi in un dettato legislativo. Pertanto una modificazione lievissima nella stessa nomenclatura eliminerebbe tutte le difficoltà. La locuzione dell' art. 1 sarebbe così modificata: « I reati si distinguono in *delitti e contravvenzioni di polizia* ». Il nome *contravvenzioni di polizia* esprimerebbe a sufficienza che questa seconda categoria abbraccia quei soli fatti che la legge incrimina per fine di prevenzione ed ai quali non può essere, per tal ragione, dato il nome odioso di *delitto* ».

Ma, nullostante, il ministro credette di mantenere il capoverso in esame quale era scritto nel progetto: « Se infatti — dice l' on. Zanardelli — da una parte, non credetti accogliere la proposta della commissione della Camera elettiva, sostenuta autorevolmente anche nella commissione di revisione, dicendo che i reati si distinguono *secondo la loro essenza*, in delitti e contravvenzioni, essendo stata tale proposta efficacemente combattuta per il motivo che è poco proprio del legislatore il parlare di *essenza;* d' altra parte, la formula proposta dalla commissione di revisione pareva attribuire al puro arbitrio della legge positiva tale divisione dei reati, mentre essa deve pur sempre dipendere dal criterio desunto dalla loro intrinseca natura ».

Digitized by Google

basta che sia volontario. « Per tal guisa — scrive l' onorevole Zanardelli riassumendo le norme generali dell' imputabilità e ponendole sinteticamente innanzi con precisione e lucidità singolari — l' art. 45 nelle sue disposizioni comprende tre norme distinte; la prima riguardante *ogni reato*, chè questo non sussiste ove l' azione od omissione, in cui soggettivamente si esplica, non sia volontaria; la seconda, che concerne i *delitti*, nei quali, oltre la volontarietà della causa, quando la legge non disponga altrimenti, deve concorrere la volontarietà dell' effetto; la terza che si riferisce alle *contravvenzioni*, nelle quali è sufficiente la volontarietà dell'azione od omissione » (5).

Ora, se questi principii prospettiamo sopra il reato di bancarotta semplice, chi mai potrebbe restar perplesso nel riconoscere in esso un delitto che ha sua radice nella colpa, vale a dire in quella volontà oscitante, che trascura di porre in opera le forze dell' intelletto per prevedere le possibili conseguenze delle proprie azioni?

Davvero la questione non è seria; osservazioni oggettive e soggettive non possono condurci che a questo solo risultato.

Che il carattere della violazione giuridica sia tale da farla classificare fra i delitti non apparre dubbio. Ognuno sa quanto tocchi da vicino gli interessi economici della società il fallimento. Il commercio si fonda essenzialmente sul credito e sulla pubblica fede; e se pertanto il commerciante vien meno a' suoi impegni e cessa di fare i pagamenti, tale fatto, o derivi da imprudenza o derivi da dolo, scuote la società umana nel più legittimo, nel più vitale dei suoi interessi economici.

Ragion vuole quindi che i fatti i quali sono tali da menomare la fiducia nel credito sieno puniti dalla legge penale quando non sono conseguenza di mero infortunio; ed è troppo naturale che tal reato trovi sua sede fra i delitti, anzichè fra le contravvenzioni, precipuo scopo delle quali è di prevenire non già di reprimere le lesioni al diritto.

(5) Rel. Min. XLIII, lib. 1.°

Digitized by Google

5. Ma la questione che in teoria non si può neppur sospettare nasce e si fa grave in diritto positivo. La nozione scientifica del reato di bancarotta che è guida sicura per lo scioglimento di ogni pratica controversia, si smarrisce in mezzo ai meandri della casuistica a cui si abbandona il nostro codice di commercio nel dare gli elementi costitutivi del fallimento avvenuto o per frode o per colpa.

E per arrestarci alla bancarotta semplice, della quale sola dobbiamo occuparci in questo studio, non è mestieri di straordinario acume per riconoscere che essa è appunto un così ibrido impasto di delitto e di contravvenzione, che davvero c' è da impensierirsi quando la necessità del sistema ci costringe nullostante a determinarne la specie.

Poche osservazioni valgano a convincerne.

Secondo gli art. 856, 857, 858 e 899 del codice di commercio, deve ritenersi colpevole di bancarotta semplice il commerciante che sia caduto in istato di decozione e si trovi in una delle ipotesi ivi esemplificate, quali sono la mancanza dei libri prescritti, l' aver fatto spese personali eccessive rispetto alla sua condizione economica, l' aver comperato coll' intenzione di rivendere al di sotto del valor corrente allo scopo di ritardare il fallimento, l' aver pagato qualche creditore a danno della massa dopo la cessazione dei pagamenti, l' essersi in sostanza verificate negligenze e irregolarità nella gestione commerciale.

Ma egli appare chiaro che ciascuna di queste materialità potrebbe razionalmente essere elemento di bancarotta fraudolenta se vi concorra il dolo; potrebbero escludere, per lo contrario, la stessa colpa, quando nessuna relazione di causa ad effetto corresse fra quei fatti e l' evento del danno. Eppure, sia che si avveri la prima ipotesi, sia che si avveri la seconda, sempre e in ogni caso, il giudice, materiale verificatore di quei fatti, dovrà riconoscervi inesorabilmente il reato di bancarotta semplice, la cui essenza, come si è dimostrato, sta tutta nella colpa. Cosicchè se taluno, ad esempio, il quale è mercante, fallisce per es-

Digitized by Google

sersi sommerso un bastimento su cui viaggiavano le sue merci, ei verrà dichiarato in colpa (quantunque la sua rovina finanziaria debbasi ascrivere a mero infortunio) unicamente perchè non soleva tenere i libri che dalla legge sono prescritti. Lo che ognun vede quanto sia contrario ai principii del diritto.

Ed ecco che allora sorge naturale il dubbio se in alcuni casi possa propriamente dirsi che trattasi di delitto colposo, o piuttosto di semplice contravvenzione, a porre in essere la quale basta il verificarsi della sola eventualità di un fatto determinato, indipendentemente dalla influenza che questo può aver esercitato sul fallimento. Per adattare al fallimento il predicato di *colposo*, bisogna che il fatto imprudente e il fallimento siano vincolati fra loro dal nesso della causalità; la sola materialità potrà, ove sia voluto dal legislatore, lasciar luogo a un reato contravvenzionale, ma non potrà mai denominarsi delitto, perchè non vi è delitto che della sola materialità si costituisca.

6. È inutile dissimularlo. Queste osservazioni sono serie e tali da mettere nel più grave imbarazzo; nè ci ha forza di dialettica che valga a toglierle di mezzo.

Ciò stante, poichè è pur attuale convenienza di cose assegnare la bancarotta a una delle due classi di reati dalla legge determinati, tre ipotesi ci si presentano.

a) o la bancarotta semplice deve ritenersi, a seconda della specie, talvolta delitto, talaltra contravvenzione;

b) o è in ogni caso contravvenzione;

c) o, per converso, deve considerarsi sempre quale delitto colposo.

La prima ipotesi, per quanto si presenti seducente, non è certo accettabile di fronte all' unica disposizione di legge che regola la bancarotta semplice; le molteplici considerazioni che vi si oppongono rendono inutile l' insistervi.

La seconda avrebbe senza dubbio il merito di piegarsi più facilmente ai principii della imputabilità che, dettati dal legislatore nella prima parte del codice penale, debbono pur regolare la presente materia. Oltredichè ardito troppo

Digitized by Google

sarebbe il tentativo di far passare alla classe delle trasgressioni un reato il quale, per quanto si presenti vizioso e di carattere ambiguo, ripete però la sua origine dalla colpa. La sovranità delle formule scientifiche deve riconoscersi anche in faccia alle formule materiali.

Resta l' ultima ipotesi, ed è quella a cui noi più volentieri crediamo di adattarci.

7. I criterii che distinguono i delitti dalle contravvenzioni abbiamo detto essere due, l' uno d' ordine *obiettivo*, l' altro d' ordine *subiettivo*, che all' obiettivo è subordinato. Nel conflitto però tra le due caratteristiche differenziali è indubitato che il *primo deve vincerla sul secondo* (6).

Ora, se noi pigliamo ad esame la bancarotta semplice anche in diritto positivo, non tardiamo a riconoscere che la essenza sua sta nella negligenza e nella imprudenza, le quali sono state causa del finanziario disastro del commerciante. Qui possono dolersi con tutta ragione commentatori e giudici d' essere costretti, in tema di reato colposo, all' unico ufficio di verificare se nel fallimento si offrano i casi dal legislatore enumerati, senza lasciar loro adito alla ricerca dei rapporti di causa che corrono fra quelle ipotesi e il danno; ma la legge vuol fatalmente vedervi la colpa e la sua volontà la vince sopra ogni considerazione giuridica.

Nè si esageri contrapponendo che la signoria della

(6) Che il concetto da cui è partito il codice per distinguere delitti da contravvenzioni si debba desumere, più che dalla *volontà* dell' agente o dell' omittente, dalla vera essenza del reato, ha riconosciuto anche la Corte d' appello di Bologna (20 febbraio 1890, *Giur. Pen.* X, pag. 150), la quale sanciva la massima che: la caratteristica differenziale tra delitto e contravvenzione non è il dolo o la colpa, bensì la lesione giuridica che da quello o da questa consegue, la quale, ove si verifichi, riveste il fatto vietato di natura delittuosa.

La Camera di consiglio con ordinanza 20 gennaio p. p. aveva giudicato che il reato di bancarotta semplice riveste i caratteri non già di delitto, ma di contravvenzione prevista da legge speciale e punibile con pena restrittiva della libertà personale non superiore in massima ai due anni.

Digitized by Google

legge non è onnipotente e non può imporsi alle coscienze. Noi non vogliamo negar tanto, ma sappiamo di essere su di un letto di procuste e troviamo che l'unico modo per adagiarvisi il meno peggio possibile sia di secondare la legge colla migliore disposizione d'animo, poichè se essa batte una via falsa, ci lascia tuttavia ancor tanto da poter intravedere lo scopo che l'anima, il fine a cui mira.

Anzi, a chi guardi bene addentro sarà pur dato di scorgere come, dopo tutto, la legge nostra più che *obliate* abbia soltanto *alterate* le norme che regolano la imputabilità in materia di delitto colposo. La scienza dice: in diritto penale mai presunzioni di reità; il rapporto da causa ad effetto fra la negligenza e il danno deve essere provato: il codice di commercio invece, trascinato dal deplorevole sistema della casuistica, erige a presunzioni *iuris et de iure* di colpabilità fatti che potevansi ritenere tutt'al più per presunzioni umane. Il peccato è grave, ma, quali che siano i supremi principii del giure penale, in *lege condita* è giocoforza seguirè quelli che il diritto vigente ha voluti. Nè potrà dirsi che per ciò solo la natura del reato di delitto siasi trasmutata in contravvenzione.

8. E che realmente le cose stiano in questi termini, oltrechè dalla indole stessa del diritto che è leso dal reato di bancarotta semplice, lo si evince altresì e in modo non dubbio dalle stesse intenzioni del legislatore. « Si è disputato — leggesi nella relazione ministeriale sul progetto del nuovo codice penale, relazione che è senza eccezione la interpretazione più autorevole — se le disposizioni concernenti il reato di bancarotta ed altre analoghe debbano essere lasciate nel codice di commercio, oppure comprese nel codice penale. La disputa per verità, non è di essenziale importanza,.... ma poichè *il delitto* di bancarotta anche per gli effetti penali è oramai completamente preveduto nel codice di commercio, così mi è sembrato conveniente di nulla innovare in proposito » (7).

(7) Rel. Min. lib. 2.° CXXII.

Digitized by Google

Tanto basta quindi per assicurarci che se i due reati di bancarotta fossero stati richiamati alla ler sede naturale, avrebbero preso posto nel capitolo delle frodi in commercio.

Ma anche un' altra considerazione aggiunge peso all' argomento.

Non può essere sfuggito infatti a chi abbia scorso il progetto ministeriale che coll' art. 395 posto sotto il capitolo « Della truffa e di altre frodi » era punita altresì la *insolvenza colposa civile.* La opposizione che siffatta disposizione trovò presso le due Camere indusse l' on. Zanardelli, quantunque a malincuore, a toglierla nel testo definitivo; ma intanto noi ci domandiamo: come mai potremmo indurci a collocare la bancarotta semplice fra le contravvenzioni, quando noi sappiamo per certo che la legge avrebbe compreso fra i delitti la stessa insolvenza colposa qualora l' avesse elevata a reato, pur essendo questa, per considerazioni diverse, di gravità minore della insolvenza colposa commerciale?

9. Adunque, concludendo, è positivo che la *natura ontologica della bancarotta,* che è come dire il criterio discretivo predominante, ne addita la bancarotta semplice fra *i delitti.* Che se, per quanto riguarda l' elemento subiettivo, la legge vede la causa del fallimento in alcuni fatti da essa determinati, nel concetto suo non è già che le basti constatarne la semplice *materialità* per doversi ritenere la responsabilità del fallito, quasichè si trattasse di contravvenzione, ma gli è che essa *presume a priori* (e se erroneamente non importa) che quei fatti siano sempre *causa diretta* o *remota,* del danno sopravvenuto (8).

10. La distinzione è delicata, ma questa a nostro modo di vedere è l' ultima panacèa cui è forza ricorrere per risolvere di fronte alla legge nostra la spinosa controversia. La quale intanto ne insegna che la classificazione dei reati

(8) Di presunzioni di diritto ve ne ha più d' una nello stesso codice penale vigente. Valga ad esempio la presunzione di violenza nel caso di congiunzione carnale con persona minore degli anni dodici. Certo che qui il pensiero del legislatore è, peraltro, nitido e logico.

Digitized by Google

secondo la loro essenza porta a galla e rende visibili anche all' occhio più superficiale tutta la sequela degli errori a cui aveva tratto il vecchio sistema di classificazione che aveva riguardo alla pena comminata.

Una più esatta nozione dei reati di bancarotta dopo la pubblicazione del nuovo codice penale rendesi pertanto più che mai necessaria. Seguendo l' alto ammaestramento del Carrara, che strenuamente attacca i sistemi empirici tenuti sin quì dalla maggior parte delle moderne legislazioni (9), convien rigorosamente distinguere la bancarotta *dolosa* dalla *colposa*, avendo presenti tutti i principi cardinali della punibilità del dolo e della colpa.

Considerazioni d' ordine politico faranno anche trovare conveniente e legittima la punizione di alcuni fatti determinati, ancorchè non siano stati causa del fallimento e non abbiano forse diminuita la massa neppure di un obolo, e lascieranno luogo a un reato che potrà essere chiamato in via di metafora *bancarotta contravvenzionale.*

Così da una parte ogni opportunità di repressione si vedrà preveduta, mentre dall' altra si avrà il vantaggio di rimettere le cose a loro posto. Soltanto allora il magistrato sarà tolto all' infelice compito di giudicare secondo le formule incerte o irrazionali delle veglianti disposizioni del codice di commercio, per seguire le quali egli spesse volte è costretto a contorcere la lettera della legge e a postergare i dettati più elementari del diritto.

---

(9) Vedi programma § 3494. La parola autorevole dell' illustre criminalista che scriveva sulla bancarotta quando ancora imperava il codice di commercio del 1865, non fu ascoltata malauguratamente dal legislatore, il quale ripete nel nuovo gli errori del vecchio codice.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google